

## NUOVO CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL DECRETO “SOSTEGNI”

Con il recente Decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021 (**decreto “Sostegni”**) è stato introdotto un nuovo contributo a fondo perduto volto a sostenere le attività economiche colpite dall’emergenza epidemiologica “Covid-19” e in generale rivolto a tutti i titolari di partita iva esercenti attività d’impresa e di lavoro autonomo, a prescindere dal settore di attività in cui operano.

Si riepilogano qui di seguito i principali requisiti soggettivi e oggettivi previsti ai fini dell’accesso al contributo e i criteri di calcolo, nonché le relative modalità di utilizzo e di richiesta.

### REQUISITI SOGGETTIVI ED ESCLUSIONI

Possono accedere al contributo i titolari di partita iva, **residenti o stabiliti in Italia**, che svolgono **attività d’impresa** o di **lavoro autonomo** o che sono titolari di reddito agrario.

Il contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento delle attività commerciali.

#### Esclusioni soggettive:

- Soggetti che hanno cessato l’attività prima del 23 marzo 2021;
- Soggetti che hanno attivato la partita iva dal 24 marzo 2021;
- Enti pubblici di cui all’art. 74 T.U.I.R.;
- Intermediari finanziari e società di partecipazioni di cui all’art. 162-bis T.U.I.R.

-

#### Esclusioni oggettive:

- Soggetti che nell’anno 2019 hanno conseguito un ammontare di **Ricavi o Compensi superiore a 10 Milioni di euro.**

### REQUISITI OGGETTIVI DI RIDUZIONE FATTURATO E CRITERI DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO

Ai fini dell’accessibilità contributo nonché quale parametro da utilizzare per la determinazione del relativo importo spettante, deve sussistere il requisito oggettivo di riduzione “significativa” del fatturato medio mensile del 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019. Più precisamente:

importo della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi** relativi all’anno **2020**

**inferiore almeno del 30%**

rispetto a importo della **media mensile del fatturato e dei corrispettivi** relativi all’anno **2019**

Accertata tale riduzione di almeno del 30%, la differenza negativa del fatturato medio mensile 2020 vs 2019 costituisce la **base di calcolo** a cui applicare la **percentuale** di contributo spettante che varia in funzione dell'ammontare dei **ricavi e proventi conseguiti nell'anno 2019**, come meglio dettagliato nella tabella di seguito riportata:

Ricavi / Compensi anno 2019	Percentuale contributo da applicare a riduzione fatturato medio mensile
Fino a 100.000 euro	60%
Superiori a 100.000 euro e fino a 400.000 euro	50%
Superiori a 400.000 euro e fino a 1.000.000 euro	40%
Superiori a 1.000.000 euro e fino a 5.000.000 euro	30%
Superiori a 5.000.000 euro e fino a 10.000.000 euro	20%

L'entità del contributo dipende quindi sia dalla riduzione del "**fatturato**" che dall'ammontare dei "**ricavi**" del 2019. Per una miglior comprensione delle modalità di conteggio del contributo si espone il seguente caso esemplificativo:

*Un' impresa, costituita prima del 01 gennaio 2019 e che nell'esercizio 2019 ha conseguito ricavi per euro 270.000, nell'intero anno 2020 ha fatturato un importo complessivo di euro 150.000 mentre il fatturato dell'intero anno 2019 era stato di euro 240.000.*

*L'importo medio mensile del fatturato 2020 ammonta dunque a euro 12.500 (150.000/12) mentre l'importo medio mensile del fatturato 2019 ammonta a euro 20.000 (240.000/12), con una conseguente differenza negativa di fatturato medio mensile di euro 7.500 e dunque una riduzione percentuale del 37,5%.*

*L'impresa ha dunque diritto al contributo che ammonterà a euro 3.750, e cioè pari alla differenza negativa di fatturato medio mensile (euro 7.500) moltiplicata per la percentuale spettante in funzione dei ricavi conseguiti nel 2019 (50%).*

In presenza della riduzione di fatturato di almeno del 30%, spettano in ogni caso i seguenti importi **minimi** e **massimi** del contributo concedibile:

**Minimi**            euro **1.000** per persone fisiche / euro **2.000** per soggetti diversi da persone fisiche

**Massimo**        euro **150.000**

#### **REGOLE PER I SOGGETTI CON PARTITA IVA ATTIVATA A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2019**

Per i soggetti che hanno attivato la partita iva a partire dal 1° gennaio 2019 sono previste particolari regole per la determinazione del fatturato medio mensile dell'anno 2019 e dell'anno 2020 (quest'ultimo nel caso di partita iva aperta nel 2020):

- al numeratore, per il calcolo del fatturato annuo, non vanno conteggiati i fatturati/corrispettivi relativi al mese di attivazione della partita iva;
- al denominatore, ai fini della determinazione delle medie mensili, il numero di mesi di attività da considerare non deve comprendere il predetto mese di attivazione della partita iva.

L'aspetto però più rilevante è che i predetti soggetti potranno accedere comunque al contributo **anche in assenza** del requisito di riduzione di almeno del 30% del fatturato medio mensile.

Infatti, per i soggetti che hanno aperto partita iva a partire dal 1° gennaio 2019, se la differenza tra il fatturato medio mensile 2020 vs 2019 è inferiore al 30%, ovvero pari a zero o anche positiva, **spetta comunque il contributo nella misura minima** (pari 1.000 euro per persone fisiche o 2.000 euro per soggetti diversi da persone fisiche).

#### **MODALITA DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**

A differenza dei precedenti contributi a fondo perduto, il soggetto che vi ha diritto può scegliere tra le seguenti due modalità alternative di erogazione:

- **accredito su conto corrente bancario o postale** intestato al beneficiario;
- riconoscimento di **un credito imposta utilizzabile in compensazione tramite modello F24** a fronte di imposte, contributi o altre somme dovute dallo Stato o enti locali e previdenziali.

La scelta andrà espressa dal soggetto nella istanza di richiesta del contributo ed è **irrevocabile**.

In caso di scelta di accredito su conto corrente o postale, andranno indicate nel modulo di richiesta le coordinate bancarie (IBAN) del conto che necessariamente deve essere intestato o cointestato al soggetto beneficiario, **pena lo scarto dell'istanza**.

In caso di utilizzo del credito in compensazione F24 **non** si applicano i limiti generali previsti per le compensazioni, incluso il limite annuo di euro 700.000 o il divieto di compensazione in presenza di ruoli erariali scaduti superiori a euro 1.500.

#### **MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO**

Per richiedere il contributo i soggetti interessati devono presentare una specifica **istanza** utilizzando l'apposito **modello** approvato dall'Agenzia Entrate, con il quale andranno comunicati i dati per il calcolo del contributo e la scelta della modalità di erogazione dello stesso.

La presentazione dell'istanza può avvenire esclusivamente in forma **telematica**, tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (canali telematici *Entrate/Fisconline* o procedura web nella propria area riservata del portale "*Fatture e Corrispettivi*"), anche avvalendosi di un intermediario abilitato, e potrà essere inviata **a partire dal 30 marzo 2021 ed entro il 28 maggio 2021**.

L'Agenzia Entrate, dopo alcuni controlli preliminari di carattere formale, rilascerà l'esito dell'istanza (il mandato di pagamento del contributo, il riconoscimento del credito imposta oppure lo scarto) mettendola a disposizione nell'area riservata del contribuente, e precisamente nella sezione "*Contributo a fondo perduto*" del portale "*Fatture e Corrispettivi*".

#### **IRRILEVANZA DEL CONTRIBUTO AI FINI FISCALI**

Come per i precedenti contributi a fondo perduto, anche il contributo in esame è **escluso da tassazione**, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi (Irppef – Ires) che ai fini Irap.